

ALLEGATO 5

SCHEMA DI CONVENZIONE PER L'INSTALLAZIONE E LA GESTIONE DI UN DISTRIBUTORE AUTOMATICO DI ACQUA POTABILE AL PUBBLICO DA POSIZIONARSI NELLA FRAZIONE DI SALA E OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO.

L'anno duemilatredici, addì ____ del mese di _____, in Sala Bolognese, presso la Sede Municipale,

TRA

la Ditta _____ (di seguito Concessionario) con sede in _____, via _____, C.F. e P.IVA _____, nella persona del Titolare/Legale Rappresentante, sig. _____, domiciliato per la carica presso la sede di _____, munito dei necessari poteri come lo stesso dichiara,

E

COMUNE DI SALA BOLOGNESE (di seguito COMUNE) con sede in Sala Bolognese, piazza Marconi 1, C.F. e P.IVA _____, nella persona del Direttore del III Settore Tecnico _____, domiciliato per la carica presso la sede del COMUNE, munito dei necessari poteri

ciascuna disgiuntamente "parte" e tutte congiuntamente "parti",

PREMESSO CHE

- il COMUNE intende attivare un punto di distribuzione di acqua refrigerata naturale e frizzante al fine di offrire ai cittadini la possibilità di acquistare acqua di qualità, ad un prezzo significativamente inferiore al mercato, e contestualmente ridurre i volumi di plastica da raccogliere e smaltire;
- con deliberazione della Giunta Comunale n° 49 del 22 Aprile 2013 ha dato mandato al Direttore del III Settore Tecnico di procedere con tutti gli adempimenti necessari finalizzati alla realizzazione del progetto di cui alla presente convenzione compresa la sottoscrizione della stessa.

TUTTO CIO' PREMESSO SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 – Premesse ed allegati

Le premesse e gli allegati costituiscono parte integrante della presente convenzione.

Art. 2 – Oggetto della Convenzione

La presente convenzione ha per oggetto la concessione di area comunale per l'installazione, gestione e manutenzione di un distributore con doppio erogatore per la vendita direttamente al consumatore finale di acqua potabile microfiltrata naturale e frizzante, prelevata dall'acquedotto comunale. L'occupazione è limitata alla superficie individuata negli allegati conservati agli atti presso il III Settore Tecnico (Servizio Manutenzioni) e non è soggetta al pagamento della tassa di occupazione di spazi ed aree pubbliche.

Le aree sono ubicate come segue:

- Frazione di Sala, via Gramsci 50, catastalmente individuata al foglio 37 mappale 178 come meglio evidenziata negli elaborati conservati agli atti presso il III Settore Tecnico (Servizio Manutenzioni);
- Frazione di Osteria Nuova, via De Gasperi, catastalmente individuata al foglio 57 mappale 448 come meglio evidenziata negli elaborati di cui sopra

Le strutture verranno installate secondo il progetto conservato agli atti presso il III Settore Tecnico, Servizio Manutenzioni redatto dal concessionario in conformità con le disposizioni di cui alla presente convenzione.

Art. 3 – Modalità di erogazione dell'acqua

Il distributore erogherà acqua di rete refrigerata, naturale e frizzante, al prezzo di 5 centesimi al litro, salvo eventuali variazioni da concordare con il COMUNE, il quale stabilirà le decorrenze delle nuove tariffe.

La Ditta è autorizzata alla riscossione del corrispettivo ricavato dell'erogazione dell'acqua al pubblico a copertura dei costi sostenuti. Il ricavato dovrà essere rendicontato all'Amministrazione Comunale ogni 6 mesi con apposita relazione a cura della Ditta.

L'apparecchiatura dovrà rimanere in funzione 365 giorni all'anno, 24 ore su 24.

Il servizio potrà essere sospeso solo in caso di manutenzione straordinaria, previa comunicazione da inoltrare con congruo anticipo, all'Amministrazione Comunale.

La struttura dovrà possedere almeno due dispositivi distinti che permettono l'erogazione di acqua alla spina naturale e frizzante refrigerata.

Tutti gli impianti dovranno debitamente essere certificati e dovrà aver ottenuto il Marchio di conformità igienica ai sensi del D.M. 174/04

Art. 4 – Obblighi del Concessionario.

Il Concessionario si farà carico, direttamente o tramite società terze convenzionate con la stessa, di:

- installare a proprie spese, comprensive di trasporto e collaudo, un distributore idoneo alla distribuzione di acqua microfiltrata refrigerata, naturale e gassata, conforme alle caratteristiche riportate nel progetto conservato agli atti presso il III Settore Tecnico;
- alimentare l'apparecchiatura di anidride carbonica alimentare, fornire adeguato numero di chiavette/schede elettroniche, fornire filtri per la microfiltrazione, fornire lampade UV o apparecchiature idonee per la debatterizzazione, gestire e manutentare il distributore a propria cura e spese per l'intera durata della convenzione. La struttura non dovrà avere sporgenze, appigli e particolari potenzialmente pericolosi verso l'utenza, essere illuminata esternamente, essere verniciata o trattata in maniera tale da evitare la presenza di ruggine, muffe e o deperimento strutturale;
- presentare piano di autocontrollo secondo i principi HACCP allo scopo di garantire la sicurezza igienica dell'alimento acqua;
- stipulare e presentare all'Amministrazione Comunale apposita e idonea assicurazione di Responsabilità Civile verso terzi e contro atti di vandalismo con copertura per tutto il periodo della presente convenzione rilasciata da primaria compagnia;
- stipulare apposita polizza fideiussoria inerente i lavori di rimozione della struttura, e ripristino dell'area, decorso il periodo di autorizzazione, per un importo di € 4.000,00. (cinquemila/00) per ciascun distributore. Detta fidejussione, bancaria o assicurativa o garanzia rilasciata da intermediari finanziari, dovrà espressamente prevedere:
 1. che l'istituto emittente rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
 2. che la garanzia avrà validità pari alla durata della concessione, e per i successivi mesi 6 (sei);
 3. che la garanzia sarà operativa entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;
- occuparsi della vendita e distribuzione al pubblico, delle eventuali schede prepagate necessarie per l'acquisto di acqua microfiltrata anche attraverso uno o più esercizi convenzionati;
- farsi carico degli eventuali oneri relativi alla videosorveglianza e ai sistemi di allarme;
- farsi carico degli oneri relativi alla manutenzione ed il corretto funzionamento affinché sia precluso qualsiasi danno al territorio comunale e garantita la sicurezza a persone o cose;
- munirsi delle abilitazioni necessarie al regolare espletamento dell'attività commerciale, nonché di osservare tutte le disposizioni di legge regolanti la materia.

Tutti i materiali e gli apparecchi utilizzati dovranno essere rispondenti ai requisiti essenziali previsti dalle Direttive Europee e Leggi Italiane ed in particolare:

- 2004/108/CE “Direttiva di compatibilità elettromagnetica”;
- 2006/95/CE “Direttiva bassa tensione”;
- DM 174/04 “Regolamento concernente i materiali e gli oggetti che possono essere utilizzati negli impianti fissi di captazione, trattamento, adduzione e distribuzione delle acque destinate al consumo umano”;
- DM 21 marzo 1973 “Disciplina igienica degli imballaggi, recipienti, utensili destinati a venire in contatto con le sostanze alimentari o con sostanze d’uso personale” in riferimento ai materiali utilizzati in contatto con anidride carbonica alimentare;
- DM 7 febbraio 2012 “Disposizioni tecniche concernenti apparecchiature finalizzate al trattamento dell’acqua destinata al consumo umano”.

Il Concessionario dovrà produrre, prima della messa in funzione dell’impianto, apposita dichiarazione sulla rispondenza del distributore alle normative succitate.

Dovrà inoltre prevedere visite periodiche programmate per la manutenzione ordinaria (verifica dei filtri e loro sostituzione, verifica funzionamento parti elettriche e meccaniche ecc.) ed intervenire entro 48 ore dalla segnalazione trasmessa alla Ditta. A tal fine la Ditta indica sulle cassette un numero verde ovvero altro sistema al quale inviare la segnalazione di guasto rilevato.

Art. 5 – Impegni del COMUNE

Al fine di collaborare al successo dell’iniziativa, il COMUNE concorrerà, con i seguenti oneri a proprio carico:

- all’allaccio del distributore alla rete elettrica, mantenendo l’intestazione dell’allaccio stesso e sostenendo il costo dell’energia elettrica assorbita dall’impianto per l’intera durata della concessione;
- all’allaccio del distributore alla rete idrica e fognaria, mantenendo l’intestazione dell’allaccio stesso, e sostenendone i costi per l’intera durata della concessione; _____ dell’acqua”, secondo quanto indicato nei disegni esecutivi che saranno prodotti dal Concessionario entro 15 giorni dall’affidamento per la successiva approvazione da parte dell’amministrazione comunale;
- alla pulizia esterna del distributore e dell’area circostante;
- eventuale basamento/sottofondo necessario al posizionamento del distributore;

Fermo restando l’obbligo del Concessionario ad ottenere tutte le autorizzazioni necessarie all’utilizzo del distributore, il COMUNE non richiederà al Concessionario alcun onere di occupazione del suolo pubblico, per l’intera durata della Convenzione.

Il COMUNE potrà inoltre pubblicizzare l’iniziativa tramite i propri strumenti di comunicazione (bacheche, sito internet, cartellonistica ecc.) nei confronti:

- del pubblico, al fine di sostenere lo spirito ambientale dell’iniziativa e promuovere l’utilizzo del distributore;

- delle attività commerciali del territorio, affinché aderiscano all'iniziativa divenendo punti vendita delle eventuali schede prepagate per usufruire del distributore.

Art. 6 – Proprietà e disponibilità dell'impianto e responsabilità

Il distributore è bene strumentale del Concessionario. La concessione resta di responsabilità del Concessionario ed il COMUNE non sarà mai, né verso lui né verso altri, in alcun modo responsabile per danni in dipendenza o per effetto totale o parziale dell'opera eseguita. Il Concessionario solleva il COMUNE per qualsiasi danno, molestie e spese che potessero conseguire direttamente o indirettamente, per effetto totale o parziale della concessione, a garanzia si impegna a stipulare idonea polizza assicurativa verso terzi ai sensi dell'articolo 4 della presente convenzione. Il Concessionario solleva il Comune da qualunque pretesa o azione che per qualsiasi causa potrebbe promessa da soggetti terzi con riferimento all'oggetto della presente convenzione. Il Concessionario terrà sollevato il Comune da qualsiasi responsabilità relativa alla perdita delle caratteristiche organolettiche dell'acqua durante e a seguito del processo di trattamento dell'acqua e dall'eventuale relativa non potabilità dell'acqua erogata. Il Comune terrà sollevato il Concessionario da qualunque responsabilità relativa alla non potabilità dell'acqua erogata dall'acquedotto pubblico salvo che il Comune stesso non lo comunichi tempestivamente al Concessionario. Il comune si impegna ad informare tempestivamente la Ditta concessionaria relativamente ad eventuali problematiche di cui venisse a conoscenza e per le quali fosse costretto ad emettere ordinanza relativa al divieto di utilizzo di acqua proveniente dall'acquedotto e destinata al consumo umano.

L'autorizzazione alla gestione dell'impianto non è trasferibile o cedibile in alcun modo. E' data facoltà alla Ditta concessionaria di avvalersi per il servizio di assistenza tecnica di centri assistenza concessionari autorizzati di cui il Comune è stato preventivamente informato con PEC.

Art. 7 – Tempi e durata della convenzione

Il concessionario si impegna a rendere operativo il servizio di erogazione di acqua al pubblico, tramite l'installazione del distributore, entro 15 giorni dalla realizzazione della relativa platea di appoggio, e dei relativi collegamenti ed allacciamenti.

La presente convenzione decorre dalla data di sottoscrizione ed avrà durata di 6 anni dalla data di inizio dell'erogazione risultante da un verbale/autorizzazione all'esercizio di erogazione stessa. Decorsi 6 anni le parti potranno prorogare, previo accordo COMUNE, mediante preavviso di tre mesi la presente convenzione.

Al termine della convenzione, in caso di mancato rinnovo, il Concessionario si impegnerà a comunicare l'interruzione dell'attività dando opportuno preavviso agli utenti con anticipo di almeno un mese nonché allo smantellamento del distributore senza alcun onere di spesa a carico del COMUNE che dovrà avvenire entro 30 giorni dalla scadenza del contratto. In caso di

inadempimento l'Amministrazione Comunale provvederà direttamente con spese a carico della Ditta rivalendosi direttamente sulla fideiussione di cui al punto ____

La presente convenzione verrà inoltre automaticamente a cessare nel caso in cui:

- la struttura non sia mantenuta in perfetto stato di conservazione;
- sia accertata da parte dell'ASL o di altri organi o enti di controllo, gravi violazioni alle norme di igiene dell'alimentazione;
- Al termine della concessione il concessionario dovrà eseguire, a suo totale carico e senza diritto a rimborso spesa alcuna, i lavori occorrenti per la rimozione della struttura e per il ripristino dello stato dei luoghi anteriori alla concessione stessa.

Tale ipotesi di decadenza avverrà, previa diffida, con provvedimento del Direttore di Settore.

La presente convenzione è rivedibile dal COMUNE, in qualsiasi momento per documentare ragioni di pubblico interesse.

Art. 8 – Risoluzione del contratto

Inadempienze gravi rispetto agli obblighi contrattuali comportano il diritto per la controparte di risolvere la presente convenzione. La parte che intende far valere il contenuto del presente paragrafo dovrà darne comunicazione scritta alla controparte con richiesta di rimuovere le cause entro 30 giorni (trenta) solari consecutivi successivi alla comunicazione. Qualora le cause non siano rimosse nei 30 giorni (trenta) solari consecutivi successivi alla comunicazione, la convenzione si intenderà risolta di diritto.

Art. 9 - Controversie

Le parti convengono la competenza del Foro di Bologna per la risoluzione di qualsiasi controversia che dovesse sorgere in dipendenza della presente convenzione.

La decisione dell'Arbitro viene fin d'ora riconosciuta dalle parti come manifestazione della loro stessa volontà.

Art. 10- Spese

Tutte le eventuali spese di stipulazione e di registrazione della presente convenzione sono a carico della Ditta _____ che le accetta (il valore è di _____).

Art. 11 – Disposizioni finali

La presente convenzione redatta in duplice esemplare, una per parte, nella forma della scrittura privata, è soggetta a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del D.P.R 26/04/1986, n. 131, in quanto tutte le prestazioni in esso contemplate sono soggette all'imposta sul valore aggiunto

Per tutto quanto non previsto espressamente nella presente convenzione, si fa esplicito richiamo alle norme vigenti in materia

Letto, confermato e sottoscritto.